CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO CON ASTI ENERGY

1.1 Il contratto di fornitura ("Contratto") ha per oggetto: la fornitura di energia elettrica e/o la fornitura di gas naturale da parte di Asti Energy ("Fornitore") presso l'abitazione ("Sito") del Cliente ("Cliente") e gli altri servizi accessori alle stesse.

1.2 Per l'esecuzione del Contratto Asti Energy concluderà i Contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione, nonché dispacciamento per la fornitura di energia elettrica e di trasporto e distribuzione del gas ed eseguirà quanto necessario anche secondo quanto richiesto dal gestore di rete. Tali servizi cesseranno alla data di risoluzione del Contratto per qualunque causa.

1.3 Sono considerati di proprietà del Cliente gli impianti e gli apparecchi situati a valle del Contatore ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del Contatore stesso. Sono invece di proprietà del distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura del gas o dell'energia elettrica.

1.4 Secondo quanto previsto dall'art. 8 del O.M. n. 37/08, in caso di nuova fornitura, il Cliente, entro 30 giorni dall'avvenuto allacciamento, è tenuto a consegnare al Fornitore copia della Dichiarazione di Conformità dell'impianto (esclusi i relativi allegati obbligatori) di cui all'allegato I del D.M. n. 37/08 o copia della Dichiarazione di Rispondenza ugualmente prevista dallo stesso Decreto (art.7, comma 6).
Lo stesso obbligo è previsto a carico del Cliente:

- per la fornitura di energia elettrica nel caso di richiesta di aumento della potenza impegnata che:
  a) determini il raggiungimento di un livello di potenza impegnata uguale o superiore a 6 kW;
  o
  b) determini il raggiungimento di un livello inferiore, ma con interventi sui propri impianti;
- per la fornitura di gas naturale nei casi di variazione della portata termica di gas.

In questi casi il termine di 30 giorni entro il quale andrà consegnata copia della documentazione sopra indicata decorre dall'esecuzione delle modifiche richieste. Qualora il Cliente non ottemperi nel termine di cui sopra, decorsi 30 giorni dall'avvenuto allacciamento o dall'esecuzione delle modifiche richieste, il Fornitore e/o il Distributore competente ("**Distributore**") potranno sospendere la fornitura secondo le procedure e i provvedimenti vigenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

1.5 Il Cliente che pur in presenza delle condizioni previste al precedente art. 1.4, lett. b) non proceda con la consegna delle dovute dichiarazioni, né fornisca altra comunicazione al Fornitore sulla propria inadempienza consentendogli così di sospendere la fornitura, rimarrà responsabile di ogni conseguenza di legge per l'inosservanza degli obblighi di cui al DM n.37/08 e di ogni onere che dovesse derivare al Fornitore e/o Distributore per effetto delle violazioni della normativa, avvenute a loro insaputa.

ART. 2 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. CONDIZIONI PER ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DURATA E RECESSO

2.1 Il Contratto si conclude per adesione quando il Cliente, attraverso i canali di vendita del Fornitore, aderisce alla sua proposta commerciale secondo quanto contenuto nelle Condizioni Generali di Fornitura ("**CGF**") e nelle Condizioni Tecnico Economiche ("**CTE**").
Il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro quattordici giorni dalla conclusione del Contratto, utilizzando uno solo dei seguenti canali di contatto:

- via email all'indirizzo di posta elettronica info@aenergy.it;
- per posta all'indirizzo: Asti Energy Srl, C.so Casale 116 - 14100 Asti (AT).

Le procedure per l'attivazione del contratto verranno avviate solo una volta decorso il periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento. Tuttavia il Cliente può richiedere espressamente che le procedure per dar corso all'attivazione vengano avviate prima che sia decorso il termine per il ripensamento. Nel caso di attivazione per cambio fornitore (switch) la richiesta di esecuzione anticipata del contratto non comporterà l'avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, che è sempre esercitabile dal Cliente nei termini stabiliti. Qualora il Cliente, dopo aver fatto richiesta di esecuzione anticipata del contratto, eserciti il diritto di ripensamento entro i termini previsti, la fornitura potrebbe essere garantita:

a) nei casi in cui non sia stata ancora avviata da Asti Energy
   (i) dal precedente fornitore, qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto;
   (ii) dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura elettrica o il servizio di fornitura di ultima istanza o di default nel caso di fornitura gas, per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore.
   Se richiesto dal Cliente, potrebbe anche essere effettuata la cessazione della fornitura con disattivazione del punto di fornitura.
   La fornitura potrebbe altresì essere avviata da Asti Energy per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore.

Nel caso in cui sia stato possibile annullare la richiesta di avvio della fornitura Asti Energy potrà applicare un corrispettivo pari a 25,00 euro IVA esclusa. Nel caso in cui invece la fornitura sia stata avviata il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento ad Asti Energy dei corrispettivi previsti dal contratto cui ha aderito fino al momento della cessazione.

2.2 La/e fornitura/e sono in ogni caso condizionate:

- all'esito positivo della verifica sull'assenza di precedenti morosità nei confronti del Fornitore e all'esito positivo delle valutazioni sull'affidabilità creditizia del Cliente (credit check). L'attività di credit check verrà effettuata, ad esempio, per riscontrare la presenza:
  (I) di protesti, pregiudizievoli, anche attraverso banche dati dei punti di prelievo e dei Clienti finali appositamente istituite dalle autorità competenti relativamente ai mercati dell'energia elettrica e del gas;
  (II) morosità relative a diversi contratti intestati allo stesso Cliente, stipulati anche con terzi.
  In caso di esito negativo, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente nel termine indicato; in caso contrario le condizioni sospensive di cui sopra si intenderanno verificate positivamente. Il Fornitore svolgerà le attività di credit check entro 60 giorni dalla data di conclusione del contratto.
  Qualora vi fossero morosità pregresse sul punto di fornitura, Asti Energy, a tutela del proprio credito, potrà effettuare ulteriori verifiche, anche consultando database propri o pubblici, al fine di rilevare eventuali relazioni tra cliente richiedente e precedenti intestatari e per approfondire i vari avvicendamenti sul punto di fornitura. A seguito di queste verifiche Asti Energy potrà anche decidere di non accogliere la richiesta di fornitura fornendo adeguata comunicazione al Cliente. In ogni caso non verrà richiesto il pagamento della morosità pregressa riferita a precedenti intestatari se diversi dal richiedente;
- alle verifiche positive che il Fornitore potrà effettuare presso società specializzate esterne verso le quali il Cliente autorizza sin d'ora il trattamento dei propri dati personali;
- alle verifiche positive che il Fornitore potrà effettuare presso Sistemi di informazioni creditizie in merito all'affidabilità nei pagamenti e nei rapporti di credito e presso il sistema pubblico di prevenzione delle frodi del credito al consumo con specifico riferimento al furto di identità (SCIPAFI);
- all'attivazione, da parte dei Distributori competenti, dei servizi di trasporto e distribuzione, di cui al precedente art. 1.2.

Asti Energy, qualora il Contratto di energia elettrica o gas naturale sia concluso per cambio Fornitore, ai sensi della normativa vigente (Art. 6.3 TIMOE e 8.2 del TIMG) ha comunque facoltà di revocare la richiesta di switching sulla base delle seguenti informazioni:

a) possibilità che il punto di prelievo risulti sospeso (o chiuso) a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità;
b) possibilità che per il medesimo punto sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo;
c) il mercato di provenienza del punto distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;
d) le date delle eventuali richieste di sospensione al netto di quelle revocate per motivi diversi dal pagamento, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching in corso;
e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching in corso;
f) le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso (solo per la commodity gas);
e) l'accessibilità o meno del punto di riconsegna (solo per la commodity gas).

Sussistendo le suddette condizioni, qualora il venditore eserciti la facoltà di revoca, non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno. Nel caso in cui venga attivata solo una delle forniture, entrambe richieste dal cliente, Asti Energy ne darà comunicazione al Cliente ed il Contratto varrà solo per la fornitura attivata, secondo le relative previsioni contrattuali (fatta salva la facoltà del Cliente di recedere con le modalità e i termini di cui all'art. 2.6).

2.3 Fermo restando quanto previsto dal precedente art.2.2, l'attivazione della/e fornitura/e rispetterà i termini per il recesso previsti dal contratto con il precedente fornitore nonché i termini previsti per l'attivazione dei servizi di trasporto e distribuzione (e dispacciamento per l'energia elettrica).

2.4 L'attivazione della fornitura per cambio fornitore (switch) salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale ha luogo alla prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto. La data presunta di attivazione è indicata sul modulo di adesione: Asti Energy comunicherà al Cliente mediante lettera o per mezzo elettronico, all'indirizzo fornito all'atto della sottoscrizione del Contratto, l'eventuale impossibilità o il ritardo con il quale darà seguito al Contratto.

2.5 Contratto è a tempo indeterminato, salvo quanto indicato nelle corrispondenti CTE.

2.6 In qualunque momento il Cliente può recedere, unilateralmente e senza oneri salvo quanto indicato nelle corrispondenti CTE, per cambiare il Fornitore anche per una sola fornitura, rilasciando al Fornitore entrante, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato per recedere in suo nome e conto, dal contratto in essere con Asti Energy. Il Fornitore entrante provvederà ad esercitare il recesso per conto del Cliente mediante l'invio della richiesta di switching al SII (Sistema Informativo Integrato). Nel caso in cui vi sia una condizione di morosità del Cliente al momento del recesso, l'esercizio di tale facoltà produrrà gli effetti di cui all'art. 1458 c.c.. Qualora ci sia un ritardo nell'attivazione della fornitura da parte del nuovo fornitore, Asti Energy continuerà ad applicare le stesse condizioni economiche e contrattuali in corso. Se il Cliente invece desiderasse cessare la fornitura dovrà inoltrare direttamente ad Asti Energy i relativi moduli debitamente compilati e sottoscritti. Tutte le comunicazioni di recesso di cui al presente articolo dovranno essere inviate come indicato nell'articolo 14. In caso di comunicazioni inviate ad indirizzi diversi, Asti Energy non potrà essere considerata responsabile per i danni eventualmente derivanti da mancata o ritardata esecuzione della richiesta del Cliente.

2.7 Il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente, anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri; in tal caso dovrà inviare, con modalità che consentano di verificarne l'effettiva ricezione, una comunicazione scritta al Cliente, con termine di preavviso di 6 mesi, decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

ART. 3 CONDIZIONI ECONOMICHE PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELITTRICA E DI GAS, ALTRI CORRISPETTIVI, DATI RELATIVI ALLA RESIDENZA ED ALLA POTENZA

3.1 Per ogni fornitura le condizioni economiche ed il relativo periodo di applicabilità (decorrente dalla data di attivazione della fornitura) sono indicati nelle CTE.

3.2 Il Fornitore può modificare le condizioni economiche dandone comunicazione in forma scritta al Cliente con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla data di scadenza delle condizioni economiche vigenti indicata nelle CTE cui il Cliente ha aderito. Tale preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso della comunicazione contenente la proposta di modifica delle condizioni economiche che, fatta salva prova contraria, si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da Asti Energy. Qualora il Cliente non desiderasse accettare le nuove condizioni economiche proposte potrà recedere secondo le modalità previste nell'art. 2.6 delle presenti CGF. In tal caso, fino al completamento delle operazioni di acquisizione del sito o in caso di ritardo nell'acquisizione dello stesso da parte del nuovo Fornitore, al Cliente saranno applicate le nuove condizioni economiche comunicate in occasione del rinnovo.

In assenza di recesso le nuove condizioni economiche si considereranno accettate dal Cliente. Qualora, allo scadere del periodo di validità delle Condizioni Economiche (indicato nelle CTE cui il cliente ha aderito), il Fornitore non abbia comunicato alcuna variazione, le stesse si intenderanno prorogate fino a diversa comunicazione scritta da parte di Asti Energy, che avverrà in ogni caso con un anticipo di almeno 3 mesi, rispetto alla decorrenza della variazione che verrà proposta, nel rispetto di quanto già sopra indicato.

3.3 Per le forniture di gas al cliente verranno fatturati:

a) Spesa per il gas naturale:
- il prezzo della componente materia prima gas e un importo per le attività commerciali svolte dal Fornitore come indicati nelle CTE;
- il corrispettivo GRAD a copertura dei costi sostenuti per sostituire gradualmente i vecchi contratti di acquisto del gas all'ingrosso con contratti adeguati al nuovo metodo di calcolo secondo quanto indicato nella delibera ARERA ARG/gas 64/09 e s.m.i.
- il corrispettivo CPR per finanziare un meccanismo introdotto con la riforma del metodo di calcolo del prezzo del gas per incentivare le imprese di vendita a rinegoziare vecchi contratti di acquisto di gas all'ingrosso sul lungo periodo con contratti a breve periodo, attualmente più vantaggiosi secondo quanto indicato nella delibera ARERA ARG/gas 64/09 e s.m.i.,

b) Spesa per trasporto e gestione del contatore e Spesa per Oneri di Sistema:
- i corrispettivi a copertura delle spese di Trasporto, Gestione Contatore e Oneri di Sistema secondo quanto indicato nelle delibere ARERA ARG/gas 64/09 e s.m.i. - 570/2019/R/gas e s.m.i.,

c) eventuali corrispettivi applicati. in base alla normativa per morosità del Cliente, sulla fornitura di gas secondo quanto indicato nella delibera ARERA 593/2017/R/com e s.m.i.

3.4 Per le forniture di energia elettrica al Cliente verranno fatturati:

a) Spesa per la materia energia:
- il prezzo della componente energia ed un importo per le attività commerciali svolte dal Fornitore come indicati nelle CTE;
- il prezzo dispacciamento (incluso lo sbilanciamento e il corrispettivo mercato capacità) come indicato nelle delibere ARERA n. 111/06 e s.m.i, n.107/09/ ARG/elt e s.m.i e nel TIV (allegato A alla delibera 491/2020/R/eel e s.m.i.) e come determinato e periodicamente aggiornato dalla stessa ARERA;
- la componente di dispacciamento (DispBT) secondo quanto indicato nella delibera ARERA n. 491/2020 e s.m.i. bi Spesa per trasporto e gestione del contatore e Spesa per Oneri di Sistema:

b) Spesa per trasporto e gestione del contatore e Spesa per Oneri di Sistema:
- i corrispettivi a copertura delle spese di Trasporto, Gestione Contatore e Oneri di Sistema secondo quanto indicato nelle delibere ARERA 568/2019/R/eel e s.m.i. e 923/2017/R/com e s.m.i.,

c) eventuali corrispettivi applicati. in base alla normativa per morosità del Cliente, sulla fornitura di energia elettrica secondo quanto indicato nella delibera ARERA 593/2017/R/com e s.m.i..

3.5 Saranno previsti a carico del Cliente anche eventuali importi come descritti agli artt. 4 e 12.

3.6 Se dopo la richiesta di attivazione i dati a disposizione del Distributore relativi all'uso di uno o più Siti sono diversi da quelli indicati dal Cliente nel Contratto firmato, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente e farà comunque riferimento a quanto dichiarato dal Cliente. Il Cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in Contratto sull'uso della fornitura, conoscendo le implicazioni fiscali dell'attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso diverso da quello dichiarato, il Fornitore potrà addebitare al Cliente i maggiori costi, le imposte e le sanzioni che ne derivano.
Se i dati che risultano al Distributore, relativi alla potenza impegnata ed alla tensione di fornitura, sono diversi da quelli indicati dal Cliente nel Contratto, il Fornitore darà prevalenza al dato risultante al Distributore. Per la sola residenza, il Cliente potrà rettificare il dato risultante al Distributore, inviando al Fornitore una dichiarazione sostitutiva conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti. In questo caso, se necessario, con la prima bolletta utile, il Fornitore effettuerà un conguaglio applicando i giusti corrispettivi.
Dal momento che il dato relativo alla residenza è strettamente correlato alle tariffe e agli oneri fiscali il Cliente è tenuto ad informare tempestivamente Asti Energy nel caso manchi o perda tale requisito. Se tale comunicazione non dovesse avvenire, Asti Energy potrà addebitare al Cliente i corrispettivi ulteriori (se contrattualmente previsti) e anche gli oneri (inclusi imposte. interessi e sanzioni irrogate dall'Amministrazione finanziaria) eventualmente sostenuti dalla stessa.

ART. 4 GESTIONE RICHIESTE PER ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL DISTRIBUTORE

Energia elettrica

Le richieste di esecuzione di prestazioni di servizi che riguardano la connessione dei Siti alla rete elettrica, secondo la Delibera n. 333/07 dell'ARERA contenente il "Testo Integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011" per quanto in vigore e secondo la Delibera ARG/ELT n. 198/11 dell'ARERA contenente il "Testo Integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015" e s.m.i., dovranno essere inviate al Distributore competente tramite il Fornitore, che opererà come mandatario del Cliente. Secondo questo mandato, il Cliente dovrà fornire i mezzi necessari e saldare le eventuali obbligazioni che Asti Energy contrarrà in proprio nome (art. 1719 c.c.); in particolare, fermo restando il pagamento degli importi di competenza del Distributore (previsti per le singole prestazioni dall'Allegato C della Delibera ARG/ELT n. 199/11 dell'ARERA e s.m.i.) il Cliente riconoscerà ad Asti Energy per ogni richiesta inviata per il suo tramite al Distributore competente un importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 dell'allegato A della Delibera n. 301/12 R/EEL dell'ARERA, come aggiornato dalla normativa in vigore. Ad esempio, rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un Sito già attivo.

Gas

Il Cliente, per la gestione di ciascuna pratica relativa ad attività di competenza del Distributore richiesta dal Cliente per il tramite del Fornitore, riconoscerà al Fornitore stesso un corrispettivo pari all'importo sopra indicato. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: variazione di pressione, disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente, voltura e subentro, spostamento del gruppo di misura di un Sito già attivo.
Sia per la fornitura di energia elettrica sia per la fornitura di gas, per ogni richiesta inviata per il suo tramite al Distributore competente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: allaccio, prima attivazione, voltura e subentro, disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, variazione di potenza/tensione di un Sito già attivo, variazione pressione, spostamento del gruppo di misura di un Sito già attivo), il Cliente riconoscerà al Fornitore un importo per le prestazioni amministrative e commerciali pari ad euro 25,00 (iva esclusa) o nella diversa misura indicata nelle Condizioni Tecnico Economiche (CTE) oltre all'applicazione del costo previsto da ogni distributore. Eventuali variazioni saranno comunicate secondo quanto previsto nel presente contratto in relazione al rinnovo delle condizioni economiche.
Per ogni variazione di offerta commerciale richiesta dal Cliente nel corso del rapporto contrattuale, lo stesso riconoscerà al Fornitore un importo per le prestazioni amministrative e commerciali comunque connesse alla richiesta, nella misura indicata nelle CTE relative alla nuova offerta.

ART. 5 LETTURA DEL GRUPPO DI MISURA

5.1 Al momento dell'attivazione della fornitura di gas, gli operatori incaricati dal Distributore Locale redigono un apposito verbale, firmato dal Cliente, dove riportano: la tipologia del gruppo di misura ("**Contatore**"), il numero di matricola e la lettura iniziale.

5.2 Per la fornitura di gas, salvo quanto previsto all'art. 5.1 e ferma restando la competenza dell'impresa di distribuzione per la rilevazione delle misure, il Cliente potrà provvedere all'autolettura del Contatore, secondo le modalità e i tempi descritti in bolletta.

5.3 Nei casi di cui all'articolo 5.2, il Fornitore non prenderà in carico il dato di autolettura comunicata dal Cliente, qualora lo stesso: (i) risulti palesemente errato o incoerente rispetto all'ultimo dato effettivo disponibile, (ii) sia stato trasmesso oltre i termini previsti contrattualmente.

5.4 L'autolettura è considerata come una lettura effettiva ai fini della fatturazione se validata dall'impresa di distribuzione.

5.5 Autolettura in caso di voltura o cambio Fornitore (switch) - Delibera 100/2016/R/com.
Il Cliente che ha una fornitura elettrica dotata di un punto di prelievo trattato monorario ai sensi del TIS o che ha una fornitura gas dotata di punto di riconsegna con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero può comunicare l'autolettura della propria fornitura in caso di voltura o cambio Fornitore; il dato deve essere comunicato:

1. presso uno Sportello Asti Energy;
2. tramite mail all'indirizzo info@aenergy.it
3. tramite il portale Clienti.

Il Cliente può comunicare l'autolettura:
- fino a 5 giorni lavorativi prima e 3 giorni lavorativi dopo la decorrenza della voltura;
- fino a 5 giorni lavorativi prima la decorrenza dello switch, contattando il Fornitore uscente;
- fino a 3 giorni lavorativi dopo la decorrenza dello switch, contattando il Fornitore entrante.

In ogni caso il Distributore verifica il dato comunicato dal Cliente; se confermato, il valore viene utilizzato come una lettura effettiva per calcolare l'ultima bolletta. Se la data dell'autolettura è diversa dalla data di decorrenza della voltura/cambio Fornitore, il valore viene ricalcolato per considerare questa differenza.

ART. 6 MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPITTIVI

6.1 I volumi di gas naturale, considerati per la fatturazione, sono indicati in Standard metro cubo (Smc); nel caso in cui i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard verranno adeguati mediante l'applicazione del Coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale "C", come definito nell'Allegato alla Delibera 570/2019/R/gas e s.m.i. dell'ARERA. La fatturazione dei corrispettivi per il gas naturale fornito avviene sulla base dei dati di prelievo dei Siti, resi disponibili dal Distributore, nel rispetto del Contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della normativa vigente. Qualora detti dati non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per l'emissione della bolletta, ferma restando la competenza dello stesso in materia di rilevazione delle misure, la fatturazione avverrà in base all'autolettura fornita dal Cliente e validata dal Distributore oppure, in assenza della stessa, con l'utilizzo di stime definite dal Fornitore o dal Distributore.

6.2 La fatturazione dei corrispettivi per l'energia elettrica fornita avviene sulla base dei dati di prelievo dei Siti, resi disponibili dal Distributore, nel rispetto del Contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della normativa vigente. Qualora detti dati non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per l'emissione della bolletta, ferma restando la competenza dello stesso in materia di rilevazione delle misure, la fatturazione avverrà con l'utilizzo di stime definite dal Fornitore o dal Distributore. L'eventuale conguaglio sarà effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione successivo.

6.3 Qualora i valori dei corrispettivi unitari da applicarsi ai sensi del precedente art. 3.4 non siano disponibili in tempo utile per l'emissione delle relative fatture, il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare usando i valori relativi al secondo mese precedente quello di competenza dei consumi. In presenza di errori di calcolo in bolletta, l'accredito/l'addebito della somma viene effettuato nella prima bolletta utile successiva.

6.4 Dopo la cessazione della fornitura, per qualsiasi causa, al Cliente saranno addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione, anche in base alla lettura finale resa disponibile dal Distributore competente.

ART. 7 MODALITÀ DI PRELIEVO E DI IMPIEGO DEL GAS E ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI GAS

7.1 Senza uno specifico accordo con Asti Energy, non sono consentiti prelievi di gas superiori la potenza massima installata. In tal caso, le Parti stabiliranno la necessaria modifica al Contratto per adeguare la potenza e la pressione alle diverse necessità del Cliente, rispettando comunque la capacità di portata degli impianti dello gestore della rete.

7.2 Qualora il Cliente, in violazione di quanto previsto al precedente articolo, effettui un prelievo in eccedenza, il Fornitore potrà risolvere di diritto il Contratto.

7.3 In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati ad Asti Energy o a terzi, a seguito di un prelievo in eccedenza, compresi i danni relativi alla qualità del servizio fornito da Asti Energy al Cliente stesso o a terzi.

7.4 Il Cliente non potrà utilizzare il gas in luoghi e per usi diversi da quelli stabiliti nel Contratto, né potrà trasferirlo o cederlo a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.

7.5 Il Cliente dovrà utilizzare il gas in conformità alle regole di prudenza e sicurezza. Asti Energy non potrà mai essere ritenuta responsabile per incidenti, incendi o esplosioni avvenuti presso il Cliente o terzi per l'uso improprio del gas, oppure senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza o a causa degli impianti dello stesso Cliente non conformi alle norme tecniche.

7.6 Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas (Delibera n.167/2020 della Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). Sono esclusi i Clienti diversi dai Clienti domestici o condomini con uso domestico dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta) e i

consumatori di gas metano per autotrazione. Per tutti i dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore energia reti e ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it.

ART. 8 APPARECCHIATURE, VERIFICHE E VARIAZIONI

8.1 Gli impianti e gli apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza ed il loro uso non deve provocare disfunzione alla rete di distribuzione. Il Fornitore può effettuare o far effettuare verifiche, anche su indicazione del Distributore competente e, se risultano irregolarità, può sospendere o far sospendere la fornitura per il tempo necessario al Cliente per adeguare gli impianti.
Eventuali perdite degli impianti a valle del Contatore, qualunque ne sia la causa, non saranno detratte dal consumo del Cliente; Asti Energy potrà essere chiamata a rispondere dei danni derivanti da guasti o da malfunzionamento degli impianti interni solo per disfunzioni alla stessa imputabili. Prima di effettuare delle variazioni agli apparecchi di utilizzazione o all'impianto interno, il Cliente deve comunicare ad Asti Energy le proprie intenzioni. In tal caso, Asti Energy comunicherà al Cliente se tale variazione tecnica comporterà anche una modifica del Contratto di fornitura del gas. In questo secondo caso, se necessario, le Parti stipuleranno un nuovo Contratto o modificheranno quello in essere.

8.2 Il Contatore potrà essere modificato, rimosso o spostato solo per disposizioni di Asti Energy o del Distributore competente (nel caso di recepimento di nuove norme di sicurezza oppure quando, per modifiche ambientali o strutturali, il Contatore si trovi in luoghi ritenuti pericolosi o inadatti) e solo tramite loro incaricati. Nel caso in cui il contatore venga tolto/sostituito sarà redatto un verbale con le indicazioni della causa di sostituzione/rimozione e le eventuali irregolarità emerse, secondo l'art. 5.

8.3 Il Distributore può effettuare verifiche agli impianti ed agli apparecchi della rete di distribuzione, anche se si trovano all'interno dei luoghi di pertinenza del Cliente, tranne nei luoghi di proprietà condominiale o destinati ad uso comune; in tal caso il Distributore dovrà dare un preavviso al Cliente, tranne in casi di comprovata urgenza e sicurezza o per possibili prelievi fraudolenti. In base a quanto indicato dal Distributore, Asti Energy potrà procedere alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente dal contatore e al calcolo del relativo conguaglio.

8.4 Nel caso in cui il Cliente chieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti ad impianti ed apparecchi della rete di distribuzione, le spese saranno a suo carico solo se il guasto o il malfunzionamento non riguardi effettivamente gli impianti/apparecchi della rete di distribuzione. In tal caso il Cliente dovrà versare al Fornitore l'importo pari al costo dell'intervento del Distributore competente.

8.5 Il Cliente può richiedere in contraddittorio, con richiesta scritta o telefonica, la verifica del corretto funzionamento del Contatore.

8.6 Il Cliente ha diritto ad essere presente alla verifica. Se il Cliente non si avvale di tale diritto, l'esito della verifica gli li sarà comunicato per iscritto da Asti Energy.

8.7 Se le verifiche confermano il malfunzionamento dichiarato dal Cliente, le spese di prova e degli interventi necessari non saranno a suo carico e, se erroneamente fatturate, saranno rimborsate. Al contrario, se la verifica conferma l'esattezza della misura, Asti Energy addebiterà al Cliente le relative spese sostenute.

ART. 9 FATTURAZIONI E PAGAMENTI

9.1 Per la fornitura di energia elettrica l'emissione della bolletta sintetica contenente i corrispettivi da fatturare avverrà generalmente una volta al mese, salvo variazioni che verranno comunicate al Cliente. Per la fornitura gas l'emissione della bolletta sintetica avviene mensilmente, se si tratta di punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero; negli altri casi l'emissione della bolletta sintetica è almeno quadrimestrale per consumi fino a 500 Smc/anno, bimestrale per consumi tra superiori a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno, mensile sopra i 5000 Smc/anno. Il Fornitore si riserva la possibilità di aumentare la frequenza di emissione della bolletta sintetica. La bolletta verrà emessa entro 60 giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta, in deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato, verrà corrisposto a favore del Cliente un indennizzo di importo differenziato in base ai giorni di ritardo di emissione, così come previsto dalla Delibera 463/2016/R/com.

9.2 Per interventi sui sistemi informativi, il Fornitore può cambiare il periodo di riferimento dei consumi e l'intervallo minimo tra l'emissione di due fatture consecutive, dandone specifica comunicazione preventiva al Cliente. In tal caso, la variazione avrà effetto dopo 90 giorni dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione. Questa comunicazione si considera ricevuta dal Cliente, salvo prova contraria, dopo 10 giorni dal suo invio da parte del Fornitore.
Il Fornitore si riserva di non emettere fattura per importi complessivamente inferiori a 20 euro; tali somme verranno richieste assieme agli importi della successiva bolletta.

9.3 La fattura valida ai fini fiscali è emessa in formato elettronico ed inviata, mediante il Sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo telematico scelto dal Cliente o, in assenza, resa disponibile nell'area riservata del Cliente sul sito web dell'Agenzia delle Entrate. Il documento contenente la riproduzione dei dati fiscali della fattura elettronica verrà comunque inviato in modalità elettronica ai recapiti di cui il Cliente abbia dato disponibilità al Fornitore in fase di conclusione del Contratto o successivamente, oppure in assenza di tali recapiti, tramite posta ordinaria. Con opportuna comunicazione scritta, il Cliente ha la facoltà di rinunciare a ricevere il predetto documento. Tale scelta non è irrevocabile e pertanto il Cliente, in un momento successivo, potrà chiedere che venga ripristinato l'invio del documento nelle modalità sopra descritte. Come previsto dalla regolazione vigente, al Cliente verrà recapitata in modalità dematerializzata anche la Bolletta sintetica, ad es. tramite posta elettronica, messaggistica istantanea o altre modalità, ai recapiti forniti a tale scopo dal Cliente al Fornitore in fase di conclusione del Contratto o successivamente. In assenza di tali recapiti la Bolletta sarà inviata tramite posta ordinaria.
Il Fornitore si avvale della facoltà di inviare al Cliente un unico documento, riportando nella Bolletta sintetica, prevista dalla regolazione vigente, anche la riproduzione dei dati fiscali della fattura elettronica. In ogni caso, laddove il Cliente richieda di ricevere la bolletta sintetica in modalità cartacea, Asti Energy non addebiterà alcun costo di spedizione.

9.3 bis La bolletta espone tutte le voci indicate dalla delibera ARERA 501/2014/R/com e s.m.i. Il dettaglio delle voci, nel rispetto della medesima delibera, è disponibile nell'area dedicata del sito web di Asti Energy oppure su richiesta del Cliente presso gli Sportelli Asti Energy o utilizzando il riferimento telefonico 0141/090320.

9.4 Il pagamento della fattura deve avvenire entro la data di scadenza indicata nella stessa. Il Cliente può effettuare il versamento: con la domiciliazione su conto corrente bancario o carta di credito in area SEPA gestita dai circuiti Visa, MasterCard, Maestro, American Express, conto corrente postale oppure sul territorio presso i canali fisici riferibili a Asti Energy (Sportelli abilitati).

9.5 L'indicazione relativa alla possibilità di richiedere un piano di rateizzo degli importi fatturati è indicata nelle fatture che presentino i requisiti fissati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

9.6 Il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, applicherà al Cliente che abbia pagato in ritardo una fattura, gli interessi moratori (calcolati su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali).

9.7 Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerente alla fornitura, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa o dal Contratto a carico del Fornitore.

9.8 In caso di emissione di una nota di credito recante importi da restituire a vario titolo al Cliente, in assenza di precedenti bollette non pagate rispetto alle quali sarebbe prevista una compensazione degli importi, il Cliente riceverà il rimborso dell'importo riportato nella nota di credito.
Qualora la fornitura sia attiva:
a) in caso di domiciliazione bancaria o postale attive, il rimborso della nota di credito avverrà alla scadenza della stessa direttamente sul conto corrente;
b) in mancanza di domiciliazione bancaria o postale, il rimborso avverrà tramite accredito sulla prima fattura emessa successiva alla nota di credito. In questo caso, se il Cliente desidera ricevere immediatamente il rimborso, può richiederlo contattando il recapito telefonico 0141/090320 e scegliendo la modalità che preferisce tra quelle disponibili, ovvero:
1) Bonifico sul proprio conto corrente comunicando l'IBAN di un conto intestato o cointestato all'intestatario dell'utenza;
2) Assegno (per importi fino a € 5.000,00) che verrà emesso un assegno "non trasferibile"; la Banca incaricata da Asti Energy lo invierà tramite posta ordinaria all'indirizzo di recapito indicato dal Cliente.
Qualora la fornitura sia cessata:
a) in caso di domiciliazione bancaria o postale attive il rimborso della nota di credito avverrà alla scadenza della stessa direttamente sul conto corrente;
b) in mancanza di domiciliazione bancaria o postale, il rimborso avverrà:
1) tramite assegno "non trasferibile" fino a €5.000,00 o con bonifico bancario per importi superiori.
Qualora il Cliente desiderasse ricevere il rimborso con un canale diverso da quelli sopraindicati, potrà richiederlo contattando il numero telefonico 0141/090320. Il venditore, qualora ricorrano casi particolari, anche in presenza di domiciliazione bancaria o postale, provvederà ad effettuare il rimborso tramite emissione di un Assegno "non trasferibile", al fine di tutelare e garantire al Cliente la ricezione del rimborso.

9.9 Asti Energy ha introdotto nell'ambito dell'ottimizzazione dei processi l'applicazione del trattamento "**Sottosoglia**" delle bollette.
In caso di importi positivi (a debito del Cliente) fino a 20 € verranno emesse fatture con totale "DA PAGARE" pari a euro 0 (zero); in tal caso l'importo del documento sottosoglia sarà addebitato sulla fattura successiva.
In caso di importi negativi (a Credito del cliente) fino a 50 € verranno emesse fatture con totale "DA PAGARE" pari a euro 0 (zero); in tal caso l'importo del documento sottosoglia sarà accreditato sulla fattura successiva.

ART. 10 DEPOSITO CAUZIONALE E GARANZIE DI PAGAMENTO

10.1 Qualora il pagamento non avvenga attraverso procedura SDD, il Cliente è tenuto a versare, anche ai sensi dell'art 1461 c.c., con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale, a garanzia di ciascuna fornitura. Per la fornitura di energia elettrica verranno applicati gli importi indicati nella tabella A, secondo quanto previsto dall'Allegato A del TIV. Per la fornitura di gas, verranno applicati gli importi indicati nella tabella B che corrispondono a quanto previsto dall'Allegato A del TIVG. Tali corrispettivi sono soggetti alle variazioni disposte dall'ARERA o da diversa autorità competente; tali disposizioni saranno vincolanti per il Cliente anche dopo la conclusione del Contratto. Per le forniture di gas il cui deposito è fissato in base alla fascia di consumo, l'importo potrà essere rivisto anche qualora i consumi annui successivi all'inserimento in tale fascia varino, anche per un solo anno, in una misura che eccede in più o in meno quella prevista dalla Delibera n.229/01 art 17.1-b (attualmente pari al 20%). Per la fornitura di energia elettrica il cui deposito è fissato in base alla potenza contrattualmente impegnata, l'importo potrà essere rivisto qualora il Cliente chieda la modifica della potenza. In caso di tali variazioni, il Fornitore, dopo aver dato comunicazione al Cliente, potrà addebitare/accreditare allo stesso l'importo necessario ad adeguare il deposito.
Di seguito si riportano i valori dei depositi cauzionali.

Per le forniture elettriche (tabella A):

Tipologia cliente	Potenza	Importo €/kW
consumer	Qualsiasi	11,5
business	fino a potenze disponibili pari a 16,5 Kw	15,5

Per i clienti non domestici con potenze superiori ai 16,5 verrà considerato il valore di una mensilità di consumo medio annuo.
Oltre i 100.000 kWh/anno il valore del deposito non potrà essere superiore al valore medio della fatturazione di 4 mensilità.

Si evidenzia che la potenza impegnata di un Cliente elettrico c.d. tipo (secondo il criterio utilizzato da Arera) è pari a 3 kW. Pertanto, per tale tipologia di cliente, l'importo da versare a titolo di deposito cauzionale sarà pari a 34,50€.

Per le forniture gas (tabella B):

Consumi annui (Smc)	Importo
Fino a 500	30€
Da 500 a 1.500	90€
Da 1.500 a 2.500	150€
Da 2.500 a 5.000	300€
Oltre 5.000	Un importo non superiore a una mensilità di consumo medio annuo. Per conoscere i valori di dettaglio in base allo specifico profilo di consumo consulta il seguente link: https://www.aenergy.it

Oltre i 10.000 Smc/anno il valore del deposito non potrà essere superiore al valore medio della fatturazione di 4 mensilità.

Si evidenzia che il consumo annuo standard di un cliente gas c.d. tipo, in linea con quello utilizzato da Arera, è pari a 1.400 mc/anno, l'importo da versare a titolo di deposito cauzionale sarà pari a 90€.

10.2 Il Fornitore potrà addebitare al Cliente l'importo a titolo di deposito cauzionale qualora la procedura SDD non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Resta salva la restituzione del deposito in caso di successiva attivazione della procedura SDD.

10.3 A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, il Fornitore potrà sempre richiedere al Cliente integrazioni del deposito cauzionale già versato, sulla base del credit check effettuato in corso di esecuzione del Contratto. Tale importo potrà essere al massimo pari a 4 mesi di fatturato medio stimato e dovrà essere versato dal Cliente entro il termine indicato nella relativa fattura. Se durante la fornitura l'importo del deposito viene trattenuto in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente dovrà ricostituirlo entro il termine indicato nella relativa fattura.

10.4 L'importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito con la fattura di chiusura del Contratto, sempre che non sia trattenuto, in tutto o in parte, a saldo di eventuali fatture insolute. In ogni caso. la restituzione avverrà solo dopo la verifica dei pagamenti o della rivalutazione creditizia relativa ad altri contratti di fornitura in essere tra il Fornitore ed il Cliente.

ART. 11 INTERRUZIONI DELLA FORNITURA E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE, RESPONSABILITÀ E MANLEVA DEL CLIENTE

11.1 La fornitura è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (es. manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.

11.2 Tali interruzioni, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno per Asti Energy l'obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

11.3 Il Fornitore non risponde dei danni, allo stesso non imputabili, dovuti a problemi tecnici relativi alla consegna dell'energia elettrica o del gas quali, ad esempio, variazioni della tensione/frequenza, della forma d'onda, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di trasporto e distribuzione del gas o di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, microinterruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica.

11.4 Il Cliente è responsabile della conservazione e dell'integrità degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione presso di esso situati. Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione, pagamento di oneri o danni derivanti da fatti o comportamenti dello stesso Cliente tenuti durante dell'espletamento dei servizi contrattuali.

ART. 12 SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

12.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, il Fornitore può risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC) qualora il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo PEC in caso di mancato o parziale pagamento delle fatture (ferma restando l'applicazione degli interessi di cui al presente contratto) e per morosità relativa ad un diverso contratto di energia elettrica o gas intestato allo stesso Cliente.

12.2 Il Fornitore può risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- ripetuto ritardo nel pagamento delle fatture (ferma restando l'applicazione degli interessi di cui al presente contratto);
- qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE (anche solamente per le singole forniture interessate);
- per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia previste nel contratto;
- insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e opposizione del medesimo a procedure esecutive;
- in caso di violazione del Cliente degli obblighi posti a suo carico riguardo le modalità di prelievo e di impiego del gas nonché riguardo le modalità di utilizzo delle apparecchiature e degli impianti;
- trascorsi 15 giorni dalla sospensione della fornitura senza che il Cliente abbia inviato la documentazione di pagamento richiesta. In caso di mancato pagamento da parte del Cliente il Fornitore si riserva il diritto di procedere con la richiesta dell'applicazione del corrispettivo di indennizzo come previsto dal TISIND (C_{mor}).

12.3 In caso di morosità del Cliente, il Fornitore ha il diritto di richiedere al Distributore competente, la chiusura del punto di prelievo per sospensione della fornitura per morosità. In caso di misuratore inaccessibile, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 34.2 d-bis del TIVG, il Cliente finale è tenuto a consentire all'impresa di distribuzione l'accesso ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura, al fine di effettuare la disalimentazione del punto di riconsegna. In caso di risoluzione contrattuale per morosità, avvenuta per impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, qualora l'Impresa Distributrice ne facesse richiesta, il Venditore dovrà trasmetterle:

i) copia delle fatture non pagate;
ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente;
iii) copia della risoluzione del contratto con il Cliente;
iv) copia del contratto di fornitura o dell'ultima fattura pagata;
v) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente.

Il mancato pagamento delle fatture entro la scadenza determinerà l'addebito dell'interesse di mora calcolato secondo le regole e i tassi vigenti.
Trascorsi 5 giorni dalla scadenza della fattura verrà inviato sollecito formale con indicazione di tempi e modi circa il saldo dovuto.
In assenza di saldo, Asti Energy attuerà la procedura di messa in mora ai sensi dell'articolo 1219 c.c. e nel caso in cui il cliente non dovesse adempiere tempestivamente all'obbligazione di pagamento, Asti Energy srl provvederà ad inviare all' impresa distributrice richiesta irrevocabile di sospensione della fornitura dell'energia elettrica e/o gas. Decorsi ulteriori 15 giorni dall'intervento, e perdurando il mancato pagamento, Asti Energy si riserverà di risolvere il contratto e chiedere alla Società di distribuzione competente la cessazione amministrativa del/dei POD/PDR, con conseguente attivazione del servizio di default. Il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c. e si procederà per vie legali al recupero del credito con addebito delle relative spese.
Nel caso di sospensione della fornitura saranno addebitati i corrispettivi inerenti alla relativa richiesta nonché quelli inerenti all'eventuale riattivazione del punto di prelievo.
Sarà inoltre possibile procedere, come sopra indicato, con la richiesta da parte di Asti Energy dell'applicazione del corrispettivo di indennizzo come previsto dal TISIND (CMOR).

12.4 Il Fornitore può procedere, in via preventiva, alla sospensione di una o più forniture del Cliente in tutti casi di morosità di quest'ultimo, compreso il caso di mancato pagamento del deposito cauzionale.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle Delibere 25B/2015/R/com e ARG/gas 99/11 dell'ARERA, il Fornitore a decorrere dal primo giorno solare successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, invierà al Cliente la costituzione in mora recante indicazione del termine ultimo per il pagamento. Nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente lo consentano, l'intervento di sospensione della fornitura elettrica sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura. Il termine di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione di potenza, non sarà inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, sempreché nel frattempo non sia pervenuta al Fornitore la documentazione attestante l'esecuzione del pagamento delle somme dovute. Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporterà l'ammontare di tali importi e l'indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente.

12.5 Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici·

a) euro 30,00 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità o, nel caso dell'energia elettrica, sia stata effettuata una riduzione di potenza;
b) euro 20,00 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o, nel caso dell'energia elettrica, sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente:
   i. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
   ii. il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura.

12.5 In caso di prelievo fraudolento, la sospensione della fornitura può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di comunicazione al Cliente.

12.6 Fermo restando il risarcimento del maggior danno, in tutti i casi di morosità e/o sospensione della fornitura e di risoluzione del Contratto (anche se relativi solo ad una delle forniture) per le relative prestazioni amministrative e commerciali il Fornitore addebiterà al cliente un importo pari a:

- 5,00 euro (iva esclusa) per l'invio del primo sollecito di pagamento nell'anno solare;
- 10,00 euro (Iva esclusa) per l'invio di tutti i solleciti di pagamento successivi al primo, inviati nel medesimo anno solare per la medesima fornitura;
- 25,00 euro (iva esclusa) per ciascuna operazione di diffida di pagamento, di sospensione e disattivazione e di eventuale riattivazione della fornitura.

Eventuali variazioni saranno comunicate secondo quanto previsto nel presente contratto in relazione al rinnovo delle condizioni economiche.
Il Fornitore si riserva altresì di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi, con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come determinati nelle presenti CGF, nonché delle spese e costi bancari, oneri legali giudiziali e stragiudiziali, ivi compresi gli oneri sostenuti per l'affidamento della pratica a società di recupero dei crediti.

12.7 Il Contratto è risolto, anche limitatamente alle singole forniture interessate, qualora venga meno il servizio di distribuzione.

ART. 13 INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO

13.1 Saranno recepite nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle presenti clausole o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste contrattualmente.

13.2 Qualora non sia possibile il recepimento automatico, il Fornitore comunicherà al Cliente le modifiche o le integrazioni alle previsioni contrattuali con un preavviso minimo di 60 giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle stesse, ferma restando la facoltà del Cliente di recedere dal Contratto.

13.3 Il Cliente consente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società del Gruppo Asti Energy. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore.

13.4 In applicazione dell'art. 13 dell'Allegato A della Delibera 366/2018/R/com e smi dell'ARERA (Codice di Condotta Commerciale) il Fornitore può modificare unilateralmente le condizioni economiche e le condizioni contrattuali in caso di un giustificato motivo. In particolare, il Fornitore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le clausole del presente contratto laddove sopravvengano motivi di natura tecnica, commerciale o gestionale, per mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento o per mutamento dei presupposti economici utilizzati per formulare le condizioni economiche e le condizioni contrattuali. Il cliente verrà informato di tali variazioni, attraverso apposita comunicazione scritta, con preavviso non inferiore a 3 mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della suddetta comunicazione da parte del cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la comunicazione di variazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore. Resta salvo il diritto del Cliente di recedere senza oneri, nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione.

ART. 14 INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E RECLAMI

14.1 I canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni sono i seguenti:

- Servizio Clienti: recapito telefonico 0141090320 o info@aenergy.it
- Sito Web del Fornitore: www.aenergy.it
- Posta: Asti Energy – Corso Casale 116 – 14100 Asti (AT)

14.2 Il Cliente può inviare eventuali reclami mediante i seguenti canali:

- Via Web: dal sito www.aenergy.it
- Per Posta scrivendo ad Asti Energy - Corso Casale 116 – 14100 Asti (AT)
- Tramite e-mail all'indirizzo: info@aenergy.it

In ogni caso il Cliente dovrà indicare almeno i seguenti dati necessari per consentire al Fornitore di identificare il Cliente ed inviare la risposta: a) intestatario bolletta/fornitura, b) l'indirizzo di fornitura, c) l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura o di posta elettronica per l'invio della riposta scritta, d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi), e) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell'energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), dove disponibile o, qualora non disponibile, il codice Cliente, f) una breve descrizione dei fatti contestati.

14.3 Le comunicazioni relative alla pratica di recesso dovranno essere trasmesse tramite i canali di cui al precedente punto 14.1.

14.4 Il Fornitore potrà comunicare in fattura e sul sito web eventuali ulteriori canali di contatto ai quali il Cliente potrà rivolgersi per richiedere informazioni.

14.5 Le comunicazioni relative alla fornitura, comprese quelle di tipo amministrativo e di recupero del credito, potranno essere inviate tramite PEC all'indirizzo astienergy-srl@legalmail.it, e-mail all'indirizzo crediti@astienergy.it, lettera, nota in bolletta ecc., fermo restando quanto previsto dalla regolazione di settore. Le comunicazioni relative alle variazioni contrattuali, afferenti a richieste del Cliente, potranno essere inviate anche tramite messaggistica istantanea (ad es. SMS, WhatsApp, ecc.). cui farà seguito ulteriore comunicazione a mezzo PEC., e-mail o, in mancanza, tramite nota in bolletta. A tal fine il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti dei propri recapiti forniti al momento della conclusione del Contratto o successivamente, compresi l'indirizzo PEC, e-mail ed il numero di cellulare.
Nel caso in cui il Cliente non comunichi l'aggiornamento dei propri recapiti, il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per l'eventuale mancata ricezione delle comunicazioni.

14.6 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

ART. 15 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La legge applicabile al Contratto, eseguibile in territorio italiano, è quella italiana. Il Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente è quello di residenza o di domicilio elettivo del Cliente.

ART. 16 PROCEDURE EXTRAGIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Cliente, in relazione al Contratto di fornitura, potrà attivare le seguenti procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie:

- procedura di conciliazione del Servizio Conciliazione Clienti energia gestito da Acquirente Unico per conto dell'Autorità. Le modalità di accesso al Servizio. i termini ed il funzionamento della procedura sono consultabili sul sito www.autorita.energia.it/it/consumatori/conciliazione.htm. Tale procedura è gratuita;
- procedura di Negoziazione Paritetica istituita tra il Fornitore e le Associazioni dei Consumatori del Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti che vi hanno aderito. Le modalità di accesso alla procedura di negoziazione paritetica, i termini e le modalità di funzionamento della stessa sono consultabili sul sito www.pariteticaenel-associazioni.it. Tale procedura è gratuita;
- la procedura di Mediazione civile presso gli Organismi di mediazione, iscritti nell'elenco degli Organismi ADR dell'Autorità e presso le Camere di Commercio che abbiano aderito alla Convenzione sottoscritta dall'Autorità con Unioncamere. L'elenco degli Organismi di mediazione iscritti nell'elenco ADR dell'Autorità e delle Camere di Commercio che hanno aderito alla Convenzione, e presso cui è possibile svolgere il tentativo di conciliazione, è consultabile anche sul sito www.autorita.energia.it/it/consumatori/conciliazione.htm

Le parti sono tenute al pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione, secondo quanto previsto nella citata Convenzione.
Dette procedure potranno essere attivate previo reclamo al Fornitore, in seguito alla mancata risposta da parte di quest'ultimo, oppure nel caso in cui il Cliente stesso non ritenga soddisfacente la risposta ricevuta.
Il Fornitore si impegna a partecipare alle procedure sopra citate, valide anche al fine di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del Cliente finale.
Gli Organismi di mediazione e le Camere di Commercio che intendano convocare Asti Energy al fine di esperire il tentativo di mediazione, potranno utilizzare i seguenti indirizzi:

- Asti Energy - Corso Casale 116 – 14100 Asti (AT)
- astienergy-srl@legalmail.it

Tutte le informazioni relative alle procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie sono disponibili anche sul sito aenergy.it.

Luogo e data _____

Letto, confermato e sottoscritto _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation, nel prosieguo "GDPR"), e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, si informa che i dati personali forniti dai Soggetti proponenti progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 giugno 2020 e del decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del 5 agosto 2020, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata cui è tenuto il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese (nel prosieguo "DGIAI") in qualità di soggetto titolare della misura. 1. Soggetti del trattamento Contitolari del trattamento, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, in quanto hanno determinato congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, sono: - il Ministero dello Sviluppo Economico (nel prosieguo "Ministero"), con sede in Roma (Italia), via V. Veneto 33, 00187 che esercita le sue funzioni, tra l'altro, per il tramite del Direttore Generale della DGIAI. Il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: protezionedati@mise.gov.it e all'indirizzo di posta elettronica certificata: protezionedati@pec.mise.gov.it.
- Invitalia in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Domenico Arcuri, con sede legale in Roma (Italia), via Calabria 46, 00187. Il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpoinvitalia@invitalia.it. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato anche da soggetti terzi i cui ruoli privacy sono definiti nel rispetto del GDPR, tra i quali: i) il personale appositamente od occasionalmente autorizzato e istruito sulla base di specifiche istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento (dipendenti, collaboratori, consulenti o prestatori di servizi); ii) l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA – ente di diritto pubblico, per le attività di attuazione dell'intervento, per gli adempimenti tecnico-scientifici relativi alla valutazione dei progetti e per le verifiche in merito alla realizzazione degli stessi; iii) la Cassa depositi e prestiti S.p.A. – CDP – per le attività propedeutiche all'assunzione della delibera di Finanziamento agevolato; iv) le Banche finanziatrici per le attività propedeutiche all'assunzione della delibera di Finanziamento bancario. I dati personali potranno essere condivisi, per finalità istituzionali, con soggetti nei confronti dei quali la comunicazione sia prevista da disposizioni di legge, da regolamenti ovvero con soggetti pubblici per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali (a titolo esemplificativo autorità di vigilanza e di controllo per lo svolgimento degli accertamenti ispettivi, autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria e organi di Polizia giudiziaria specializzati in indagini di attività finanziaria). Ulteriori informazioni in merito al trattamento dei dati personali da parte dei Contitolari sono fornite nell'Informativa pubblicata nell'apposita piattaforma, ad accesso riservato, dedicata alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'intervento "Progetti di ricerca e sviluppo per l'economia circolare". 2. Base giuridica del trattamento I dati personali conferiti sono trattati nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) del GDPR e dell'articolo 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.) ovvero al fine di eseguire un contratto di cui l'interessato è parte o delle misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso interessato (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) del GDPR) nonché per adempiere ad un obbligo legale (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) del GDPR). 3. Finalità del trattamento I dati personali trasmessi attraverso la compilazione e l'inoltro di moduli e/o domande, vengono trattati per rispondere alle richieste degli interessati, istruire un procedimento amministrativo (quali la fase di gestione della procedura di accesso, istruttoria ed erogazione dell'agevolazione) oltre che per assolvere a eventuali obblighi di legge, tra cui la normativa ex d.lgs. 33/2013, contabili e fiscali. Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, esplicito e volontario, ma in difetto non sarà possibile, per i Contitolari del trattamento, procedere all'adempimento delle finalità istituzionali, né dare esecuzione ai propri compiti con conseguente pregiudizio per l'erogazione delle prestazioni connesse. 4. Tipologia di dati trattati Dati personali Per la definizione di dati personali si rinvia all'articolo 4, comma 1 del GDPR, la cui raccolta è necessaria per adempiere alla finalità sopra richiamata. Sono trattatati altresì i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, come definiti dall'art. 10 del GDPR. Dati di navigazione I dati di navigazione sono relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono utilizzati anche al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso della piattaforma (pagine più visitate, fascia oraria etc.) e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. 5. Modalità di trattamento e periodo di conservazione I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e vengono acquisiti e conservati con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e

dai regolamenti vigenti. I dati personali oggetto del trattamento sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; sono esatti e se necessario sono aggiornati. I dati personali saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione dell'intero procedimento amministrativo legato alla domanda di agevolazione, per le attività successive di rendicontazione e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e secondo quanto previsto dal d.lgs. 33/2013. Successivamente i dati saranno cancellati dai sistemi e poi conservati in archivi fuori linea tramite backup. 6. Luogo di trattamento I dati personali sono trattati presso la sede dei Contitolari del trattamento e dei soggetti terzi coinvolti tramite strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. 7. Diritti degli interessati Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). In particolare, a mero titolo esemplificativo, l'interessato potrà esercitare i seguenti diritti: a) Diritto di accesso ai dati (art. 15): l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguarda e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali in un formato elettronico di uso comune ed alcune informazioni sul trattamento (es. finalità, categorie di dati trattati, destinatari a cui sono comunicati, ecc.); b) Diritto di rettifica dei dati (art. 16): l'interessato ha il diritto di rettificare i suoi dati personali nel caso in cui non siano corretti, incluso il diritto di richiedere il completamento di dati personali non completi; c) Diritto alla cancellazione dei dati o "diritto all'oblio": l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali; d) Diritto alla limitazione del trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei propri dati personali qualora ricorrano le ipotesi di legge; e) Diritto alla portabilità dei dati: l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti; f) Diritto di opposizione al trattamento: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano per motivi connessi alla sua situazione particolare; g) Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenesse che i trattamenti di dati effettuati violino la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. L'istanza per l'esercizio dei diritti (artt. 15/22 del GDPR) potrà essere inoltrata dagli interessati, previa compilazione di apposito Form, al DPO di Invitalia: dpoinvitalia@invitalia.it. 8. Aggiornamenti alla presente Informativa sul trattamento dei dati personali La presente informativa sul trattamento dei dati personali potrà essere aggiornata dalla DGIAI al fine di conformarsi alla normativa, nazionale ed europea, in materia di trattamento dei dati personali e/o di adeguarsi all'adozione di nuovi sistemi, procedure interne o comunque per ogni altro motivo che si rendesse opportuno e/o necessario. La presente informativa potrà quindi subire in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, modifiche nel tempo.

DATI CATASTALI IDENFIFICATIVI DELL'IMMOBILE OGGETTO DEL

CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA/GAS

(art.1, comma333, L n. 331 del 30.12.2004)

Il sottoscritto

COGNOME e NOME / RAGIONE SOCIALE_____

CODICE FISCALE DELL'INTESTATARIO DEL CONTRATTO DELLA FORNITURA (persona fisica) / P.IVA (società, ente, ecc…)

_____

INDIRIZZO RESIDENZA (persona fisica) / SEDE LEGALE

_____

Con riferimento alla fornitura di energia elettrica/gas di seguito indicata:

INDIRIZZO FORNITURA _____

COMUNE _____CAP_____PROV _____

In qualità di ☐ indica uni dei seguenti codici

1= proprietario; **2 =** usufruttuario; 3 = contratto affitto/locazione; 4 **=** titolare di altro diritto sull'immobile; **5 =** rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo sopra indicati

DICHIARA I DATI CATASTALI CHE IDENTIFICANO L'IMMOBILE OGGETTO DELLA FORNITURA

COMUNE AMMINISTRATIVO (indicare per esteso il comune dov'è ubicato l'immobile oggetto della fornitura)

_____

COMUNE CATASTALE (da compilare solo se diverso da Comune Amministrativo)

_____

Codice comune Catastale (1) _____

DATI CATASTALI IMMOBILE

Tipo unità (2) ☐ Sezione _____Foglio _____Subalterno _____Particella (3) _____

Estensione particella 4)_____tipo particella (5)_____

1 - Indica il codice del Comune, ai fini catastali: il codice è alfanumerico e puoi trovarlo sul sito comuni-italiani.it
2 - Indica una delle seguenti lettere: **F =** fabbricati – **T** = terreni
3 - Nei rogiti la particella può essere indicata come "Mappale".
4 - Compila solo se l'immobile è in un Comune con il sistema del Catasto Tavolare indica i 4 caratteri del denominatore).
5 - Compila solo se l'immobile è in un Comune con il sistema del Catasto Tavolare; indica una delle seguenti lettere **F =** fondiaria – **E =** edificale

ATTENZIONE: se non hai indicato i Dati catastali dell'immobile o se il contratto è stato stipulato con un condominio, nella casella che segue devi riportare uno dei seguenti codici:

☐ **1 =** immobile non accatastato, 2 = immobile non accatastabile, **3=** forniture temporanee o per usi pubblici, escluse dall'obbligo di comunicazione dei dati catastali, **4 =** contratti stipulati con condomini

LUOGO E DATA ☐

FIRMA CLIENTE

(timbro e firma del rappr. Legale per Clienti non persone fisiche)

_____

Gentile cliente,
la legge Finanziaria 2005 (Legge 30/12/2004 n. 311) impone a tutte le Società che vendono energia elettrica, gas e servizi idrici, di richiedere ai propri clienti i dati catastali identificativi dell'immobile a cui fa riferimento il contratto (art. 1 commi 332, 333 e 334). Il modulo deve essere compilato e sottoscritto dall'intestatario del contratto di fornitura, anche se diverso dal proprietario dell'immobile (ad esempio dall' inquilino, comodatario, titolare del diritto di abitazione, ecc) e deve essere consegnato/inviato, possibilmente entro 30 giorni.
Ti ricordiamo che AEnergy Srl non potrà essere considerata responsabile se non fornirai i dati catastali.

ATTENZIONE: in caso di contratto multisito il modulo dovrà essere compilato e restituito per ogni punto di fornitura

MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO

(ai sensi del D.Lgs. 206/2005, così come modificato dal D. Lgs. N. 21/2014 – Codice di consumo)

Da inviare utilizzando una delle seguenti modalità

E-mail: info@aenergy.it

Posta: AEnergy srl
Corso Casale 116
14100 Asti (At)

Il sottoscritto

Cognome e nome _____ Codice Fiscale _____

Luogo e data di nascita _____ Telefono _____

a) Esercita il proprio diritto di ripensamento per la seguente proposta di fornitura:

Codice contratto _____, sottoscritto con AEnergy Srl nel mercato libero

In data _____ per la fornitura di **Energia Elettrica** ☐ **Gas** ☐

Nel Comune di _____ via/piazza _____

Identificata dal numero di POD* _____

Identificata dal numero di PDR* _____

L'esercizio del ripensamento relativo alla proposta di fornitura, potrebbe rendere inefficaci eventuali ulteriori Contratti (ad esempio relativi a beni/servizi accessori, stipulati contestualmente a quello di fornitura); la invitiamo quindi a verificare le relative Condizioni Contrattuali. Tuttavia, qualora intenda esercitare il diritto di ripensamento solo per i servizi accessori veda il punto b.

*in caso di offerta multisito, allegare l'elenco dei pod/pdr per i quali si intende esercitare il diritto di ripensamento.

b) Esercita per iscritto il proprio diritto di ripensamento per i seguenti servizi accessori (indicare quali)

_____

Pertanto:
-chiede lo scioglimento del contratto di fornitura con AEnergy Srl e/o del servizio accessorio indicato

Le ricordiamo inoltre che, se preferisce esercitare il diritto di ripensamento per iscritto (posta o email), il presente modulo è facoltativo, ci aiuterà solo a gestire meglio la sua richiesta

LUOGO E DATA _____

FIRMA _____

STANDARD DI QUALITÀ COMMERCIALE
DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE

Di seguito vengono riportati gli standard specifici e generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica e di gas naturale previsti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nel:

- **TIQV -** *Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale*
- **RQDG** - *Testo della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas*
- **TIQC** - *Testo integrato della Regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica*

Si definiscono:

- ***specifici*** gli standard di qualità riferiti alla *singola prestazione da garantire al cliente*;
- ***generali*** gli standard di qualità riferiti *al complesso delle prestazioni da garantire ai clienti nell'ambito di una stessa area territoriale.*

In caso di **mancato rispetto degli standard specifici di qualità** sono previsti **indennizzi automatici**. Gli indennizzi automatici sono corrisposti con le modalità previste dal quadro regolatorio vigente.
La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito.

STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE - ALLEGATO A (Tabella 1 – TIQV)

Indicatore	Standard specifico
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti	30 giorni solari
Tempo massimo di rettifica di fatturazione	60 giorni solari
	90 giorni solari per le fatture quadrimestrali
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione	20 giorni solari

STANDARD GENERALE DI QUALITÀ COMMERCIALE DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE - ALLEGATO A (Tabella 2 – TIQV)

Indicatore	Standard generale
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari	95%

STANDARD GENERALE DI QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS DI COMPETENZA DEL VENDITORE (Tabella H - RQDG)

Indicatore	Standard generale
Percentuale minima di appuntamenti fissati con il cliente finale entro il tempo massimo di 1 giorno lavorativo	90%

INDENNIZZI AUTOMATICI

Indicatore	Indennizzo		
Mancato rispetto del tempo di risposta a reclami scritti	Prestazione eseguita oltre 30 gg. ma entro 60 gg.	Prestazione eseguita oltre 60 gg. ma entro 90 gg.	Prestazione eseguita oltre 90 gg.
	25 euro	50 euro	75 euro
Mancato rispetto del tempo di rettifica di fatturazione	Prestazione eseguita oltre 60 gg. ma entro 120 gg.	Prestazione eseguita oltre 120 gg. ma entro 180 gg.	Prestazione eseguita oltre 180 gg.
	25 euro	50 euro	75 euro
Mancato rispetto del tempo di rettifica di fatturazione quadrimestale	Prestazione eseguita oltre 90 gg. ma entro 180 gg.	Prestazione eseguita oltre 180 gg. ma entro 270 gg.	Prestazione eseguita oltre 270 gg.
	25 euro	50 euro	75 euro
Mancato rispetto del tempo di rettifica di doppia fatturazione	Prestazione eseguita oltre 20 gg. ma entro 40 gg.	Prestazione eseguita oltre 40 gg. ma entro 60 gg.	Prestazione eseguita oltre 60 gg.
	25 euro	50 euro	75 euro